




# Jurisdiction



Storia e prospettive della Giustizia

N. 1-2020 - CONTRIBUTI 1

Marco Cavina

*DE LEGIBUS ET MORIBUS AMANTIUM*  
ANTROPOLOGIA GIUDIZIARIA  
DELL'AMORE ARISTOCRATICO  
FRA ANDRÉ LE CHAPELAIN E BENOÎT COURT  
(SEC. XII-XVI)

Editoriale Scientifica

Marco Cavina

DE LEGIBUS ET MORIBUS AMANTIUM.  
ANTROPOLOGIA GIUDIZIARIA DELL'AMORE ARISTOCRATICO  
FRA ANDRÉ LE CHAPELAIN E BENOÎT COURT  
(SEC. XII-XVI)

*Si non liceret hominibus sui, quum vellent,  
cordis dominabus aperire secreta, iam amor  
perisset omnino, qui omnium dicitur fons  
et origo bonorum, et nullus sciret aliis subvenire,  
omniaque curialitatis opera hominibus essent ignota.*

Andrea Capellanus

1. De variis iudiciis amoris: *l'alfabeto giuridico dell'amore nobiliare in André le Chapelain (sec. XII)*

Qua e là, nella letteratura bassomedievale fra Provenza e Italia centro-settentrionale, ricorrono notizie di sedicenti “corti d’amore”, ovvero “tribunali femminili in materia amorosa”, secondo la dizione proposta dal Rajna<sup>1</sup>. In proposito scriveva nel 1891 Vincenzo Crescini:

Il campo è diviso fra due parti: da un lato il Paris, dall'altro stanno il Trojel e il Rajna; e la contesa è tutta intorno alcuni luoghi del trattato di Andrea Cappellano. Ciò che per entro il libro curioso attiene o allude a questioni amorose, attesta che nel fiore della civiltà cavalleresca corresse per Francia la costumanza di sottoporre talvolta i litigi, che realmente scoppiassero fra amanti, al giudizio di terzi, secondo credono il Trojel e il Rajna; o rispecchia più semplicemente l'usanza di dibattere, come passatempo di società, tesi astratte di casistica amorosa, secondo voleva il Diez, e seguita a credere il Paris? Questo il problema<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> P. RAJNA, *Le Corti d'Amore*, Ulrico Hoepli Ed., Milano 1890, p. 32.

<sup>2</sup> V. CRESCINI, *Per la questione delle Corti d'Amore*, Randi Tip., Padova 1891, p. 6. Ma si vedano anche i dotti saggi di G. ZONTA, *Rileggendo Andrea Cappellano*, in *Studi Medievali*, n. 3 (1908-1911), pp. 49-68; ID., *Arbitrati reali o questioni giocose?*, ivi, pp. 603-637.

Purtroppo, questo era ed è quasi il solo problema, da due secoli a questa parte. Le polemiche storiografiche, infatti, sono continuate incessantemente e un po' monotonamente fino ad oggi, estenuandosi intorno alla veridicità, o meno, dei giudicati riportati dal Cappellano<sup>3</sup>. Da due secoli di controversie storiografiche sono enucleabili, però, tre accezioni di corte d'amore, utili per la griglia concettuale:

A) *Corte de amor* como una institución cortesana seria, de origen provenzal, donde las damas juzgaban los comportamientos de los amantes, y establecían premios y castigos en virtud de un código amoroso cuyos estatutos se podían delimitar en estas mismas cortes.

B) *Corte de amor* como una representación cortesana que incluía un concurso poético, cuya existencia histórica se puede documentar en Isla de Francia en torno a los últimos años del siglo XIV y principios del XV, donde se promovió un “resurgimiento” de los valores de los trovadores provenzales y de su código de amor.

C) *Corte de amor* como motivo o estructura literaria – o, según algunos autores, como *género* alegórico –, desarrollado originalmente en la literatura francesa, pero expandido a otros contextos<sup>4</sup>.

La questione è tutt'altro che un *divertissement* di eruditi e filologi, giacché la parabola storica dell'esperienza o quantomeno del mito dei tribunali d'amore e del diritto dell'amore appare un'eccellente chiave di lettura di profili essenziali della società, colta nel suo reticolo di cul-

<sup>3</sup> Vastissima la storiografia su questi temi, che cercheremo di selezionare secondo l'impostazione metodologica di questo breve saggio. Il tema della realtà storica dei tribunali/arbitrati d'amore non si può certo evitare, limitandosi ad affermare che «even if the tribunals did not exist or have either a form or a procedure that we currently and contingently recognize as “lawful”, they undoubtedly “existed” in the medieval mind» (P. GOODRICH, *Law in the Courts of Love: Andreas Capellanus and the Judgments of Love*, in *Stanford Law Review*, n. 48 [1996], p. 643). Fra i primi a sostenere la natura immaginaria e letteraria dei tribunali d'amore fu (con frequenti imprecisioni) F. DIEZ, *Essai sur les Cours d'Amour*, trad. franc., Labitte, Paris 1842. Su questa linea si arrivò al negazionismo inaccettabile e quasi paradossale di D. W. ROBERTSON JR., *The Subject of the “De amore” of Andreas Capellanus*, in *Modern Philology*, n. 50 (1952-53), pp. 145-61.

<sup>4</sup> J. GAMBA CORRADINE, *Quando amor fixo sus cortes. Judicialización del amor: demandas, juicios y sentencias en la poesía del siglo XV*, in *Modelos intelectuales, nuevos textos y nuevos lectores en el siglo XV*, dir. P.M. Cátedra, SEMYR, Salamanca 2014, pp. 269-270.

ture normanti, e non soltanto ai tempi dei *cavallieri antiqui*. Siamo al di fuori, peraltro, dal diritto dotto e dallo stesso concetto di diritto, quale viene d'ordinario sdoganato. La "giuridicizzazione/giudiziarità dell'amore" – lo ha ben puntualizzato Goodrich – suona incomprensibile e bizzarra per i giuristi dotti medievali, moderni e contemporanei, che in materia di relazioni amorose / sentimentali limitano lo sguardo ai pochi segmenti enucleati storicamente dal diritto romano e dal diritto canonico, i soli che sarebbero muniti di una apprezzabile giuridicità<sup>5</sup>. Non è, dunque, meraviglia che il tema dei tribunali d'amore bassomedievali abbia suscitato interesse nella chiave *law and literature*, e che le fonti principali siano state lette, al più, come produttive della pedagogia normativa insita nei testi letterari<sup>6</sup>. Fra gli storici della letteratura – fortunatamente di palato meno "fino" nello stabilire che cosa sia "diritto" – già il Rajna vi aveva scorto traccia di un bassomedievale *droit d'amour / dreg d'amor*<sup>7</sup>, un diritto – è bene precisare – che germina e si evolve nelle dinamiche delle pratiche sociali e nella coerenza dei valori condivisi. Nel primo '800 – agli albori del dibattito – il Raynouard aveva giustamente osservato, a proposito dei tribunali d'amore, che «cette institution n'a pas été l'ouvrage du législateur, mais l'effet de la civilisation, des mœurs, des usages, et des préjugés de la chevalerie»<sup>8</sup>. Troppo spesso si è dimenticato ciò che era ovvio ancora per un uomo – come il Raynouard – nato alla fine dell'Antico Regime, cioè il crogiuolo della cultura e delle esperienze giuridiche prettamente nobiliari. Se è vero che un diritto dell'amore è stato oggetto di rapsodiche riflessioni nelle fonti scritte dall'Antichità a oggi<sup>9</sup>, è pure vero che, talora, riflettendo pulsioni di determinati quadri storici, l'amore nella sua complessa specificità è diventato oggetto di culture normative maggiormente elaborate, e non più soltanto di esperienze

<sup>5</sup> GOODRICH, *Law in the Courts of Love*, cit., pp. 633-675. Meno significativo P. GOODRICH, *Erotic Melancholia: Law, Literature, and Love*, in *Law and Literature*, n. 14 (2002), pp. 103-130.

<sup>6</sup> Si veda da ultimo G. MASTROMINICO, *Diritto e letteratura. Dissapori medievali e moderni*, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, pp. 115-136.

<sup>7</sup> RAJNA, *Le Corti d'Amore*, cit., p. 53.

<sup>8</sup> [F.-J.-M.] RAYNOUARD, *Des troubadours et des cours d'amour*, Firmin Didot Impr., Paris 1817, p. LXXX. In Italia fra i primi a discuterne le tesi fu G. FERRARIO, *Storia ed analisi degli antichi romanzi di cavalleria e dei poemi romanzeschi d'Italia*, Tipografia dell'Autore, Milano 1828, opera peraltro assai superficiale.

<sup>9</sup> Così, senza adeguate contestualizzazioni, GOODRICH, *Law in the Courts of Love*, cit.

giuridiche praticate. È il caso della cultura nobiliare medievale e d'Età Moderna, imperniata sul valore guida dell'onore, di cui è espressione anche un certo tipo di "amore".

Pertanto, l'amore è fenomeno imponente dell'esperienza giuridica rilevabile per via antropologica, fonte e oggetto di un diritto esperienziale, mentre è di solito silente nelle pagine dei giuristi dotti, dove emerge soltanto in determinati contesti storici e culturali, a ciò propizi. Insomma, sia pure in diversa prospettiva, possiamo senz'altro sottoscrivere l'affermazione di Goodrich per cui «the "laws of Venus" are omnipresent in society, even they occupy a sphere that our legal culture refuses to recognize»<sup>10</sup>.

Non bisogna dimenticare che l'organizzazione per segmenti sociali omogenei – in Europa Occidentale formalmente definiti come "ceti" fino alla Rivoluzione francese, e da questa illusoriamente cancellati – è un profilo antropologico di ogni società umana, nella misura in cui questa si sviluppa e si complica per via di differenziazioni al proprio interno. Ed è naturale che ognuno di questi segmenti sociali produca una esperienza anche giuridica – in quanto ordinante e sanzionante – sua propria, e vi si riconosca, definendo con ciò il senso di appartenenza. Ciò è tanto più vero per ceti come quelli della nobiltà e dei mercanti, che svolsero un ruolo apicale nel contesto della società.

Nell'esperienza giuridica nobiliare e nel senso di appartenenza attuale della nobiltà, un luogo non secondario è riservato alle "norme" dell'amore. E questo perché l'amore nel senso più alto, "gentile" e "cortese", del termine andò a collocarsi fra le prerogative del sangue nobile. Le scaturigini del fenomeno possono essere individuate fra XI e XIII secolo, fra cultura trobadorica e "dolce stil novo", fra Eleonora d'Aquitania, Chrétien de Troyes e Guillaume le Maréchal. Carattere fondante possiamo attribuirlo ad alcune pagine del *De Amore* (1185ca) di André le Chapelain, cappellano – forse – alla corte della contessa Maria di Champagne e della regina Eleonora d'Aquitania, moglie di Luigi VII Re di Francia e poi di Enrico II Re d'Inghilterra. La corte di Eleonora, assai discussa in sede storiografica, fu uno degli epicentri nella genesi e nella codificazione dell'*ethos* normativo nobiliare, e dell'amore nobiliare in parallelo. Si leggano ad esempio le prime dodici norme di comportamento in amore, secondo il Cappellano:

<sup>10</sup> Ivi, p. 673.

1. Avaritiam sicut nocivam pestem effugias et eius contrarium amplectaris / II. Castitatem servare debes amanti / III. Alterius idonee copulatam amori scienter subvertere non coneris / IV. Eius non cures amorem eligere, cum qua naturalis nuptias contrahere prohibet tibi pudor / V. Mendacia omnino vitare memento / VI. Amoris tui secretarios noli plures habere / VII. Dominarum praeceptis in omnibus obediens semper studeas amoris aggregari militiae. / VIII. In amoris praestando et recipiendo solatia omnis debet verecundiae pudor adesse. / IX. Maledicus esse non debes. / X. Amantium noli existere propalator. / XI. In omnibus urbanum te constituas et curialem. / XII. In amoris exercendo solatia voluntatem non excedas amantis<sup>11</sup>.

Il cavaliere e la dama, come reciterà anche il bel titolo di un'opera del giurista seicentesco Giambattista de Luca<sup>12</sup>. Signore – il primo – nelle armi, signora – la seconda – nell'amore, signori – entrambi – nel reticolo delle normanti maniere cetuali. Nel tornante storico del XII-XIII secolo, si definiscono comportamenti e consuetudini, soluzioni dei conflitti e regole ordinanti proprie della nobiltà, dalla stessa vissute come privilegio di sangue. Amy Kelly indicò in Poitiers – nella corte tenuta da Eleonora di Aquitania (1170-1174) nell'interesse del figlio Riccardo Cuor di Leone – il centro di irradiazione dei tribunali / arbitrati femminili in materia d'amore, come fattizio "foro speciale" parallelo a quello feudale della nobiltà "maschile"<sup>13</sup>. Il parallelo è evidente: la *fides* come fulcro dell'onore nobiliare; la *fides* come fulcro dell'amore aristocratico, che idealizza il cavaliere vassallo della dama, "domina". Nella *fides* – reciproca – si chiude il cerchio dell'*ethos* normativo.

Arbitrati o tribunali che dir si voglia, pare arduo negarne la ricorrenza a dispetto – come vedremo – delle testimonianze del Cappellano sui "giudizi delle dame", *dominarum iudicia*, colti come fenomeno consueto<sup>14</sup>, giurì più o meno stabili tenuti da donne dell'aristocrazia.

<sup>11</sup> ANDREA CAPELLANUS, *De Amore libri tres*, cur. E. Trojel, in Libreria Gadiana, Hauniae 1892, p. 106.

<sup>12</sup> M. CAVINA, *Il diritto nelle culture di Antico Regime*, in AA.VV., *Tempi del diritto. Età medievale, moderna e contemporanea*, Giappichelli, Torino 2016, pp. 166-168.

<sup>13</sup> A. KELLY, *Eleanor of Aquitaine and Her Courts of Love*, in *Speculum*, n. 12 (1937), pp. 3-19.

<sup>14</sup> CRESCINI, *Per la questione delle Corti d'Amore*, cit., p. 23.

In questi termini, considerarli meri *amusements de société*<sup>15</sup> dipende forse da una loro strabica lettura, vittima della identificazione di ogni forma di soluzione dei conflitti nella giustizia d'apparato.

Le fonti letterarie in più di un caso attestano il fenomeno<sup>16</sup>, al punto da consolidare specifiche tipologie, secondo modelli poetici francesi, italiani e iberici, quali *jeux-partis*, *jeux-mi-partis*, *tensons*, *disputes*, *débats*, *questions*, *quexas*, *querellas* etc.. Il confine è labile. D'altronde, come i tornei potevano occultare autentici duelli, così negli usi galanti e negli incontri letterari potevano, talvolta, sottoporsi quesiti a dame e cavalieri, che “facevano opinione” all'interno del ceto<sup>17</sup>. La prassi è attestata da Jean de Nostredame (1522-1576) – procuratore presso la *Cour de Parlement* di Provenza –, che ricostruendo le biografie dei trovatori provenzali vi si riferisce ripetutamente, anche se le sue asserzioni sono state giudicate largamente inattendibili dalla storiografia. Egli scrive, ad esempio:

Les tensons estoient disputes d'amours qui se faisoient entre les chevaliers, et dames poetes entreparlans ensemble de quelque belle et subtile question d'amours, et où ils ne s'en pouvoient accorder, ils les envoyoyent pour en avoir la diffinition aux dames illustres présidentes, qui tenoyent Cour d'Amour ouverte et planière à Signe, et à Pierrefeu ou à Romanin, ou à autres, et là-dessus en faisoient arrests qu'on nommoit “Lous Arrests d'Amours”<sup>18</sup>.

In un prossimo futuro, non sarà forse inutile rileggere l'opera di Jean de Nostredame, come pure sarà da seguire l'analogia evidenziata dal Crescini, quando scriveva che si poteva pure pensare ad «un'usanza del reggimento feudale trasferita nel mondo femminile e

<sup>15</sup> G. PARIS, *Mélanges de littérature française du moyen âge*, Honoré Champion Édité., Paris 1912, pp. 481, 486, 494.

<sup>16</sup> Indubbiamente «poco dovean esse differire da quelle altre, nelle quali, accolti insieme, dame e cavalieri, per mero gusto di giochetti didattici, discutevano teoriche questioni d'amore. Ma pur tra queste alcuna poteva svolgersi da fatti reali, onde un altro motivo di minor dissomiglianza fra i due generi di riunione» (CRESCINI, *Per la questione delle Corti d'Amore*, cit., p. 29).

<sup>17</sup> RAYNOUARD, *Des troubadours et des cours d'amour*, cit., *passim*.

<sup>18</sup> IEHAN DE NOSTREDAME, *Les vies des plus celebres et anciens poetes provençaux, qui ont floury du temps des Comtes de Provence*, Alexandre Marsilii, Lyon 1575, pp. 15-16.

amoroso. Così possiamo forse spiegarci le assemblee di dame convocate dalla contessa di Champagne, nelle quali l'arbitraggio sarebbe appunto combinato con le consuetudini e con le forme della vita e del diritto feudale»<sup>19</sup>. La cultura aristocratica, e quindi anche parzialmente quella specificamente feudale, si ripropone come elemento insopprimibile del quadro che veniamo delineando. Tuttavia, tale giudiziarietà espresse, soprattutto nei suoi albori, inconsueti connotati di genere sul tema dell'amore, anche per la fortissima personalità di Eleonora, «the pawn of neither prince nor prelate, the victim of no dynastic scheme. She came as her own mistress, the most sophisticate of women, equipped with plans to establish her own assize, to inaugurate a regime dedicated neither to Mars nor to the Pope, nor to any king, but to Minerva, Venus, and the Virgin»<sup>20</sup>. Minerva, Venere, la Vergine: una trilogia al femminile. Ricorrono, nelle pagine e nelle sentenze del Cappellano, Maria di Champagne e le altre gentildonne orbitanti intorno ad Eleonora, il cui ruolo di arbitra ad altissimo livello, benchè donna, è storicamente attestato<sup>21</sup>.

Il *De Amore* è testimonianza unica e cruciale. La “scoperta” di quel testo, coniugato con le biografie di Jean de Nostredame, spronava il Raynouard a sostenere la realtà storica di un sistema di arbitrati d'amore attraverso i secoli della storia francese bassomedievale e moderna. Anche la Kelly nel 1937 prende sul serio l'esistenza delle corti d'amore sulla base del Cappellano<sup>22</sup>, benchè già al 1941 risalgano i forti dubbi di McMinn<sup>23</sup>, prolungando una polemica che era sorta molto prima e che continuerà fino ad oggi. Sul *De Amore* sono innumerevoli i dubbi storici, che attengono già alla sua edizione critica<sup>24</sup>, nonché all'autore, prima ancora che ai contenuti. Oltretutto, se i primi due libri consistono in una serrata descrizione dell'“amore cortese”, il terzo libro – assai conciso – si presenta come una totale palinodia. Dedicata

<sup>19</sup> CRESCINI, *Per la questione delle Corti d'Amore*, cit., p. 27.

<sup>20</sup> KELLY, *Eleanor of Aquitaine and Her Courts of Love*, cit., p. 10.

<sup>21</sup> B. PASCIUTA, *Fra diritto e teologia: l'argomentazione processuale nella cultura medievale*, in *Rivista di Diritto Processuale*, s. 2, n. 73 (2018), p. 1553; ID., *Arguments*, in *A Cultural History of Law in the Middle Ages*, ed. E. Conte, L. Mayali, Bloomsbury, London 2019, p. 92.

<sup>22</sup> KELLY, *Eleanor of Aquitaine and Her Courts of Love*, cit..

<sup>23</sup> F. MCMINN CHAMBERS, *Some Legends Concerning Eleanor of Aquitaine*, in *Speculum*, n. 16 (1941), pp. 459-468.

<sup>24</sup> Noi ci fonderemo sulla, già citata, classica edizione del Trojel.



a un giovane di nome Gualtieri, l'opera sarebbe stata concepita per convincerlo a lasciar perdere l'amore per dedicarsi, invece, a una vita casta e operosa. Una duplice *sententia*, che diviene esplicita verso la fine dell'opera: «Haec igitur nostra subtiliter et fideliter examinata doctrina, quam tibi praesenti libello mandamus, quam tibi praesenti libello mandamus insertam, duplicem sententiam propinabit»<sup>25</sup>. Ironia, doppia verità, farisaismo? Le interpretazioni fra gli studiosi sono state divergenti<sup>26</sup>. Certo è che il terzo libro del *De Amore* non convincerà la Chiesa, che condannerà l'opera per eresia (1277), nel contesto della condanna dell'aristotelismo radicale e della dottrina della doppia verità di ascendenza araba<sup>27</sup>. E non si vede perché dovrebbe convincere il lettore odierno, specie se abbia a mente i tanti trattati sul duello d'onore nobiliare, che dibattevano minutamente intorno ad ogni dettaglio sostanziale e formale, sostenendo in apertura e in chiusura che il fine, però, era quello di descrivere per rifiutare. Sullo spunto delle pagine del *De Amore*, già il Crescini scriveva che «mi viene spontaneo nella mente il raffronto ai moderni giurì d'onore, a questi speciali arbitrati per questioni attinenti al punto d'onore»<sup>28</sup>, e coglieva nel segno.

Sono le origini di una precettistica, che esprime valori fondanti della autorappresentazione e della sublimazione della nobiltà. Su questo tema, soltanto tangenziale rispetto al discorso che cercheremo di sviluppare, alcuni tratti del *De Amore* possono essere di per sé illuminanti. I casi si presentano come arbitrati di una donna o di più donne di alta nobiltà, sul fondamento del vassallaggio maschile nel vincolo amoroso nobiliare-cavalleresco. Quanti ne siano ritenuti indegni, sono

<sup>25</sup> ANDREA CAPELLANUS, *De Amore libri tres*, cit., p. 358.

<sup>26</sup> Per una valutazione complessiva si vedano, fra i molti, R. HISSETTE, *Une «duplex sententia» dans le «De amore» d'André le Chapelain?*, in *Recherches de théologie ancienne et médiévale*, n. 50 (1983), pp. 246-251; D.A. MONSON, *Andreas Capellanus and the Problem of Irony*, in *Speculum*, n. 63 (1988), pp. 539-572; F. COLOMBO, *La struttura del «De Amore» di Andrea Cappellano*, in *Rivista di Filosofia Neo-Scolastica*, n. 89 (1997), pp. 553-624.

<sup>27</sup> Sul punto si vedano estesamente M. GRABMANN, *Das Werk «De Amore» des Andreas Capellanus und das Verurteilungsdekret des Bischofs Stephan Tempier von Paris vom 7 März 1277*, in *Speculum*, n. 7 (1932), pp. 75-79; A.J. DENOMY, *The «De Amore» of Andreas Capellanus and the Condemnation of 1277*, in *Medieval Studies*, n. 8 (1946), pp. 107-149. Più in generale cfr. *La condamnation parisienne de 1277. Texte latin, traduction, introduction et commentaire*, cur. D. Piché, Vrin Édit., Paris 1999.

<sup>28</sup> CRESCINI, *Per la questione delle Corti d'Amore*, cit., p. 29.

espulsi dal ceto. Non a caso, due giudicati riportati da Andrea Cappelano, segnatamente il XVI e il XVII, designavano il reo con terminologia feudale, quale colpevole di tradimento, additato al disprezzo dei “pari”. È ovvio che la reale efficacia di una sanzione vilipendiosa del genere – tutt’altro che ignota nella affollata enciclopedia delle pene medievali – era strettamente connessa al titolo nobiliare del giudice, una regina o una contessa di altissimo lignaggio. Nessun nobile si sarebbe fatto giudicare da un non nobile ovvero da un nobile di rango inferiore, fosse esso uomo o donna.

Cheché se ne dica – da parte di una storiografia minoritaria – è indubitabile che nei primi due libri del *De Amore* viene teorizzato compiutamente l’amore cortese quale forma superiore rispetto al comune affetto coniugale, e con esso viene delineato – come abbiamo visto – il vassallaggio dell’uomo, *rectius* del “cavaliere”, alla sua amata. Il furtivo amore cortese è il solo vero amore, in quanto esperienza di verità e, ad un tempo, di auto-riconoscimento cetuale, estraneo alla prosastica *maritalis affectio*, che il Cappelano riporta ad una forma di amicizia, caratterizzata dalla gelosia e dalla procreazione. Oltre che nella distinzione dall’affetto coniugale, la specificità si definisce, nel *De Amore*, attraverso una serrata successione di dialoghi di seduzione fra esponenti, alternativamente, di differenti segmenti cetuali: *plebeius, nobilis, nobilior, nobilissimus*<sup>29</sup>. È vero che il Cappelano insiste sulla *morum probitas* rispetto alla nobiltà di sangue, ma in realtà il significato della distinzione – a differenza delle conseguenze che ne hanno tratto diversi studiosi – ha un ruolo circoscritto a significare il dato, che sarà poi indubitabile nella futura trattatistica, per cui la nobiltà si fonda sul sangue e sull’accettazione di norme di vita coerenti, *more nobilium*. Esclusi in assoluto ne restano i contadini. In rapporto a costoro riportiamo in traduzione italiana un brano, posto

<sup>29</sup> ANDREA CAPELLANUS, *De Amore libri tres*, cit., pp. 18-19 «Ad hoc imprimis istam tibi trado doctrinam quod mulierum alia est plebeia alia nobilis alia nobilior item masculus alius est plebeius alius est nobilis alius nobilior alius nobilissimus. Mulier plebeia tibi satis est manifesta nobilis mulier dicitur ex vavassoris vel proceris sanguine orta vel eorum uxores. Nobilior femina nominatur a proceribus sumpta idem dicimus in masculis nisi quod masculus nobilior vel ignobilior vincit uxori ordinem non mutat. Mulier enim vincit marito ex mariti ordine suam nobilitatem variando commutat. Masculi vero nobilitas mulieris nunquam potest coniunctione mutari. Praeterea unum in masculis plus quam in feminis ordinem reperimus quia quidam masculus nobilissimus invenitur ut puta clericus».

quasi in coda al secondo libro, al fine che ne risalti meglio la durezza cetuale:

*L'amore dei contadini* / Perché tu non creda che si possa riferire anche ai contadini quanto ho detto dell'amore dei plebei, aggiungo brevemente qualcosa sul loro amore. Dico che difficilmente i contadini sono cavalieri della corte d'amore ma sono naturalmente portati, come il cavallo o il mulo, alle opere di Venere nel modo che l'impulso naturale insegna. Al contadino basta il lavoro quotidiano e il continuo piacere del vomere e della zappa, senza mai pausa. E se talvolta, assai di rado, è spinto dagli aculei d'amore al di là della propria natura, non conviene insegnargli la dottrina d'amore, per non rendere infruttiferi, per mancanza di coltivatori, tutti i poderi che generalmente producono frutti grazie al suo lavoro, quando si dedicasse alle opere d'amore che per natura non gli appartengono.

Ma se ti attrae l'amore delle contadine, ricordati di lodarle molto e, se ti capita l'opportunità, non indugiare a prendere ciò che vuoi e ad accoppiarti con la violenza, perché difficilmente potrai addolcirle fino al punto che decidano di accoppiarsi pacificamente o di permetterti i piaceri che desideri, se non c'è almeno la medicina di una piccola costrizione necessaria al loro pudore. E dico così non perché voglio persuaderti all'amore delle contadine, ma perché tu possa brevemente sapere che comportamento tenere se per caso di capitate di amarle.<sup>30</sup>

Come il diritto esperienziale dell'onore, così quello dell'amore si prospetta quale prodotto e produttore di gerarchie. Ad ogni livello, diverso è l'onore e diverso è l'amore. Fra XII e XIII secolo queste concezioni sono ancora relativamente fluide rispetto ai confini ben più rigidi che si affermeranno nei secoli successivi<sup>31</sup>. Alla luce dei gradi cetuali sopraindicati, l'analisi del Cappellano ha modo di farsi minuta e sottile nelle sue valenze ordinanti, al di fuori – potremmo dire – del *ius civile*, ma pure entro il recinto del *ius naturale*.

<sup>30</sup> ANDREA CAPPELLANO, *De Amore*, trad. ital. J. Insana, SE, Milano 1996, p. 121.

<sup>31</sup> Sul tema fondamentale è C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Laterza Edit., Roma-Bari 1995, ma anche M. CAVINA, *Duel et hiérarchies d'honneur. Soucis, polémiques et reveries des docteurs duellistes à l'âge moderne*, in *Penser et vivre l'honneur à l'époque moderne*, cur. H. Drévilion, D. Venturino, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2011, pp. 35-42.

Nel primo libro del *De Amore*, si trova anche l'indubitabile prova storica di un arbitrato d'amore. Nel contesto del dialogo fra un *nobilior* – un più nobile, un Conte – e una donna *nobilis* si pone la questione se possa esservi autentico *amor* nel matrimonio e se sia lodevole la gelosia fra amanti. La nobildonna sostiene la soluzione affermativa, il Conte quella negativa. Essa ritiene, quindi, necessario interpellare una autorità terza, in quanto – dice – nessuno può essere giudice nella propria causa. Il Conte lascia a lei la scelta dell'arbitro, ritenendo soltanto opportuno che si tratti di una donna. Decidono quindi per la Contessa di Champagne<sup>32</sup>, a cui è diretta una lettera, cui segue il responso datato al maggio 1174. Il verdetto è negativo:

[Epistola remissa a Comitissa Campaniae] / Prudenti ac nobili feminae A. et viro illustri atque praeclaro G. Comiti Campaniae comitissa salutem. Quoniam cunctorum iustas tenemur exaudire petitiones et nullis digna quaerentibus nostrum decet denegari auxilium, maxime ubi in amoris oberrantes articulis nostro postulant arbitrio revocari, quod litterarum vestrarum series indicavit, cuiuslibet intensae dilationis mora reiecta diligenti sollicitudine suo curavimus effectui mancipare. Vestra igitur

<sup>32</sup> ANDREA CAPELLANUS, *De Amore libri tres*, cit., pp. 148-150 «Mulier ait: Nulla quidem a vobis videtur ratio demonstrata quae meam possit infirmare sententiam vel iure me cogat vestrae annuere voluntati. Verum quia hinc inde verisimilia videntur iura proposita, ut vobis accusationis prorsus omnis tollatur occasio cuiuscunque vultis dominae vel probi viri depositis a nobis capitulis non recuso iudicium, scilicet: an inter coniugatos amor sibi locum valeat vindicare, et an inter amantes zelotypia valeat iuste laudari. Haec enim altercationis dissensio mihi videtur suum per nos non posse accipere finem vel calculo recto sopiri.

Homo ait: Nullius in hac lite requirere curo arbitrium, si vestra vultis dicta recta indagatione perquirere.

Mulier ait: Inauditum videtur a saeculo aliquem in sua causa iudicem consistere, ideoque hic meas interponere partes recuso et alii personae istud committendum relinquo.

Homo ait: Arbitrum super hac discordia nominandi vobis plena sit concessa potestas. Verumtamen non masculi sed feminae volo stare iudicio.

Mulier ait: Si vobis placet mihi videtur Campaniae comitissa super hoc honoranda negotio ac discordia sopienda.

Homo ait: Huius iudicium per omnia profiteor in perpetuum stabilito tenore servare et illibatum penitus custodire quia de eius sapientia ac iudicii libramine nullus recte unquam poterit dubitare. Utriusque igitur nostrum consensu ac voluntate scribatur epistola litis demonstrans tenorem et compromissionem in eam factam significans».

pagina demonstravit, talem inter vos dubitationis originem incidisse: Utrum inter coniugatos amor possit habere locum et an inter amantes zelotypia reprobetur, et in ambobus dubiis utrumque vestrum in suam declinare sententiam et alterius adversari opinioni, et cuius de iure mereatur obtinere sententiam, nostro velle vos iudicio definiri. Ideoque utriusque diligenter assertionem perspecta et ipsa veritate omnimoda inquisita indagine praesens litigium tali volumus iudicio terminare. Dicimus enim et stabilito tenore firmamus amorem non posse suas inter duos iugales extendere vires. Nam amantes sibi invicem gratis omnia largiuntur nullius necessitatis ratione cogente. Iugales vero mutuis tenentur ex debito voluntatibus obedire et in nullo se ipsos sibi invicem denegare. Praeterea quid iugalis crescit honori, si sui coniugalis amantium more fruatur amplexu, quum neutrius inde possit probitas augmentari et nihil amplius [augmento] videantur habere nisi, quod primitus iure suo tenebant? Sed et alia istud ratione asserimus, quia praeceptum tradit amoris, quod nulla etiam coniugata regis poterit amoris praemio coronari, nisi extra coniugii foedera ipsius amoris militiae cernatur adiuncta. Alia vero regula docet amoris, neminem posse duorum sauciari amore. Merito ergo inter coniugatos sua non poterit amor iura cognoscere. Sed et alia quidem ratio eis obstare videtur, quia vera inter eos zelotypia inveniri non potest sine qua verus amor esse non valet ipsius amoris norma testante, quae dicit qui non zelat amare non potest.

Hoc igitur nostrum iudicium cum nimia moderatione prolatum et aliarum quam plurimarum dominarum consilio roboratum pro indubitabili vobis sit ac veritate constanti. / Ab anno MCLXXIII Kal. maii. Indictione VII.<sup>33</sup>

Come è agevole osservare, terminologia e tono appaiono marcatamente giuridici, così come il reiterato richiamo al *ius*, che non è evidentemente il diritto dotto in senso lato, né il diritto naturale o il diritto romano, bensì le norme che regolano in amore le relazioni fra nobiluomini e nobildonne. Il responso riguarda un problema di fondo di questa antropologia giuridica dell'amore, cioè la sua definizione, che deve necessariamente prescindere dal matrimonio, istituzione sociale e patriarcale, disciplinata – quella sì – dal diritto dotto. Tutt'al contrario, – più spirituale e più carnale rispetto all'affetto coniugale, assai più

<sup>33</sup> Ivi, pp. 152-155.

spirituale e meno carnale rispetto al puro impeto sessuale fra uomo e donna – l'amore "cortese" sarà l'oggetto del giudizio delle "donne autorevoli", che hanno metabolizzato le regole cetuali germinate dall'amore e intorno ad esso. L'"amantato" è fondato sulla libera e volontaria concessione dei piaceri che, se ottenuti nella "gentilezza", gratificano; nessuna analoga gratificazione è, al contrario, nel matrimonio, dove ogni sedicente piacere è mero atto dovuto, oggetto di uno specifico dovere. Nemmeno la moglie del Re, secondo una "norma" richiamata nel testo della Contessa, potrà conseguire la corona dell'amore, se non partecipi alla *militia amoris* fuori del matrimonio. Sullo stesso filo conduttore, fra marito e moglie non può esservi autentica gelosia, che invece è necessaria all'amore. Chi non prova gelosia non può amare, «qui non zelat amare non potest».

I famosi arbitrati d'amore sono raccolti nel capitolo 7 del libro 2, intitolato *De variis iudiciis amoris*, che riporta ventuno "sentenze" pronunciate da illustri nobildonne del tempo, fra cui in particolare Eleonora di Poitiers, Ermengarda di Narbona, la contessa di Fiandra e la già citata Maria di Champagne. I temi sono vari, ma emerge ovviamente l'infedeltà in otto vertenze, quasi a tratteggiare una sorta di "giurisprudenza minore"<sup>34</sup>. Approfondisce il nesso fra l'amore e l'affetto coniugale il giudizio n. VIII, reso da Ermengarda di Narbona a una dama che, dopo essersi sposata, nega gli usuali piaceri – *solita solatia* – al suo precedente amante, allegando di trovarsi più che bene col marito, a cui intende essere fedele. Ebbene, Ermengarda stabilisce che il sopraggiunto matrimonio, *foederatio maritalis*, non ha il potere di escludere i diritti / doveri connessi al precedente amantato, a meno che la donna non decida di smettere di amare e si impegni

<sup>34</sup> Si veda GOODRICH, *Law in the Courts of Love*, cit., p. 636 «The Tractatus is remarkably legal in character. It establishes both general precepts of love and a code of rules for lovers, and applies the doctrine to twenty-one judgments spanning an eclectic array of lovers' disputes. My concern in the ensuing analysis of the Tractatus is legal, it aims at recreating a "minor jurisprudence" of love to challenge traditional institutions and their monopoly over legal knowledge». Meno convincente è lo stesso autore, quando pare riferire al Cappellano una consapevole metodologia giuridica che si esprimerebbe in un disegno di finzioni legali, quasi egli fosse un giurista dotto, il che con ogni evidenza non è (*ibidem*, «Law has always produced and moted legal fictions, and I contend that the courts of love, whether imagined, produced judgments as jurisprudentially relevant, and useful, more traditional legal fictions»).

a non amare mai più nessuno<sup>35</sup>: i due sentimenti appartengono a orbite diverse.

Nel giudizio n. XII, il Cappellano cita sè stesso come riferimento autoritativo, onde è da escludersi per sempre dall'amore gentile chi abbia falsamente manifestato amore a due donne per conseguire da entrambe il proprio piacere, a ciò trascinato da impetuoso desiderio – *impetuosa voluptas* –, al di fuori di ogni *fides* e legge d'amore<sup>36</sup>. Ricompaiono i tre livelli della attrazione fra uomo e donna: *voluptas, maritalis affectio, amor*. Il giudizio successivo, n. XIII, della Contessa di Fiandra specifica che il *miles* – il nobile – non ha diritto all'amore se non segue la *probitas*, cioè quella lealtà, quella *fides*, che è l'autentica cifra del cavaliere e che potremmo tradurre con “cavalleria”. Egli deve essere confermato nella “norma di cavalleria” e in pieno possesso della virtù di cortesia, *curialitas*: «in probitatis norma solide confirmato et qualibet curialitatis decorato virtute»<sup>37</sup>. Quanto alla procedura, l'autorità di una sola nobildonna poteva essere supplita o affiancata da una folta Curia femminile, *dominarum curia*. Nel giudizio n. XVI, la Contessa di Champagne giudica soltanto dopo aver convocato sessanta dame, «sexagenario accersito sibi numero dominarum», e per il giudizio n. XVIII è convocata in Guascogna la corte delle dame, «dominarum igitur curia in Guasconia convocata»<sup>38</sup>. La connotazione di genere del giudizio in amore è rimarcata nel giudizio n. XXI, dove si legge di chi in amore si rivolga ai giudizi delle dame, *dominarum iudicia*<sup>39</sup>.

Ribadiamolo. Che ai tempi del Cappellano ricorressero arbitrati / giurì su questioni d'amore in ambito nobiliare-cavalleresco, non pare possibile mettere in discussione. Né mancava la sanzione, che – come in materia d'onore – era anzitutto la mala fama, l'esclusione dalla “civile conversazione” di ceto. Nella opinione è la sanzione “sociale” per eccellenza. Il giudizio n. XVI eroga come pena l'esclusione dall'amore – implicitamente amore di “dame” – e l'esclusione da qualsiasi compagnia di nobildonne e nobiluomini, «uterque tamen in perpetuum a cuiuslibet alterius personae maneat segregatus amore et neuter ad dominarum coetus vel militum curias ulterius devocetur, quia ipse contra

<sup>35</sup> ANDREA CAPELLANUS, *De Amore libri tres*, cit., p. 280.

<sup>36</sup> Ivi, pp. 282-284.

<sup>37</sup> Ivi, p. 284.

<sup>38</sup> Ivi, p. 289.

<sup>39</sup> Ivi, p. 294.

militaris ordinis fidem commisit et illa contra dominarum pudorem turpiter secretario consensit amori»<sup>40</sup>. Si noti la terminologia, che assevera lapidariamente il nesso con l'*ethos* nobiliare. Il *miles*, cioè il nobile *bellator*, deve rispettare il codice esperienziale di cetò, che trova il suo fulcro nella *fides* / onore cavalleresco – *militaris ordinis fides* –. La nobildonna, in quanto femmina, identifica invece il suo onore nel pudore – *dominarum pudor* –, da non intendersi secondo la religione e la doppia morale patriarcale, ma sulla base del rispetto delle norme relazionali di cetò, alle volte anche fortemente eversive – come abbiamo visto – nei confronti dei valori cristiani. Nella società medievale e moderna, la condanna vilipendiosa nell'“opinione” comportava effetti drammatici e costituiva un deterrente solidissimo. Il Raynouard, più di due secoli fa, lo rilevava col consueto e lapidario nitore stilistico:

Mais, quelle était l'autorité de ces tribunaux? Quels étaient leurs moyens coercitifs? Je répondrai: l'opinion, cette autorité si redoutable par-tout où elle existe; l'opinion, qui ne permettait pas à un chevalier de vivre heureux dans son château, au milieu de sa famille, quand les autres partaient pour des expéditions outre mer; l'opinion, qui depuis a forcé à payer, comme sacrée, la dette du jeu, tandis que les créanciers qui avaient fourni des aliments à la famille, étaient éconduits sans pudeur; l'opinion, qui ne permet pas de refuser un duel, que la loi menace de punir comme un crime; enfin l'opinion, devant laquelle les tyrans eux-mêmes sont contraints de reculer<sup>41</sup>.

## 2. Tracce letterarie (sec. XIII-XV)

Con il *De Amore* di André le Chapelain la fenomenologia relazionale divenne oggetto di riflessione, e si trasfigurò, si rese coerente nei propri tratti e nell'ambito della incipiente cultura cortese. Marte e Venere. Se il diritto esperienziale della nobiltà presupponeva il maschio come titolare di diritti e privilegi, un maschio oltretutto *bellator*, che fosse, almeno in potenza, guerriero<sup>42</sup>, il “diritto dell'amore” rappresen-

<sup>40</sup> Ivi, p. 289.

<sup>41</sup> RAYNOUARD, *Des troubadours et des cours d'amour*, cit., p. CXXIII.

<sup>42</sup> Cfr. M. CAVINA, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Laterza Edit., Roma-Bari 2005.



tava il versante femminile in quello stesso processo di autodefinizione. Da esso non si generò, nei secoli successivi al Cappellano, la trabordante e finissima trattatistica marziale e “maschile” della scienza dell’onore. Le dame resteranno fuori dalle sale d’armi, dalle Università e dalle biblioteche, curando all’interno dei palazzi il loro specifico onore, in quanto pudore. Ciò non significa che nel Basso Medioevo mancasse una esperienza giuridica dell’amore cetuale, che meriterebbe di essere studiata nelle fonti cronachistiche, epistolari e letterarie, in grado di offrire testimonianza di pratiche ed esperienze giuridiche orali e fattuali.

Abbiamo già ricordato come, nella letteratura francese bassomedievale e trobadorica, assieme a questioni d’amore astratte, d’invenzione o di precetto, diverse ne ricorressero che attestano giudizi arbitrari, talvolta per via monocratica, talvolta con un collegio di supporto. Su questo schema si formò uno specifico genere letterario<sup>43</sup>, che per esprimersi non disdegnò la lingua del diritto dotto, variamente modulandosi, giacché «nell’ambito della letteratura cortese quattrocentesca, sia essa in versi o in prosa, la presenza dell’elemento giuridico assume gradazioni e funzioni diverse: si va dal semplice ricorso alla metafora legale, che all’interno di un componimento può comparire anche come singola allusione isolata, al più consistente impiego dell’allegoria del tribunale e del processo come elementi strutturanti»<sup>44</sup>.

L’età di Carlo VI si dimostrò particolarmente sensibile. Il 14 febbraio 1400, giorno di San Valentino, alcuni esponenti dell’alta nobiltà e alcuni poeti – riuniti a Parigi nell’Hôtel del Duca di Borgogna, anche per dimenticare le pestilenze che affliggevano la Francia – fondarono un’associazione che chiamarono *court amoureuse*. La richiesta fu presentata formalmente al Re da Filippo Duca di Borgogna e Luigi Duca di Borbone, «que pour passer partie du temps plus gracieusement et affin de trouver esveil de nouvelle joye, il ly pleust ordonner et creer en son royal hostel un prince de la court d’amours, seigneurissant sur

<sup>43</sup> Sul punto da ultimo cfr. GAMBA CORRADINE, *Quando amor fizo sus cortes*, cit., pp. 269-294.

<sup>44</sup> I. RAVASINI, *La “Quexa ante el Dios de Amor” del comendador Escrivá: un tribunale d’amore nella lirica spagnola di fine Quattrocento*, in *XX Convegno / Associazione Ispanisti Italiani*, Lippolis, Messina 2002, pp. 255-256; GAMBA CORRADINE, *Quando amor fizo sus cortes*, cit., p. 273.

les subgès de retenue d'icelle amoureuse court»<sup>45</sup>. In essa si raccogliavano nobili ed ecclesiastici, cortigiani e umanisti, celebrando le dame e l'amore gentile tramite componimenti letterari, canzoni, esercizi retorici. Nella corte d'amore, retta da un Principe e ventiquattro ministri, era esercitato anche – ludicamente, ma forse nemmeno troppo – una sorta di potere arbitrale a tutela del buon nome delle dame e della retta immagine dell'amore. Leggiamo nella *charte* istitutiva:

Item, pour ce que la haultesse d'amourz est incomprenable et que tous nobles et autres, dignes d'estre amoureux, doivent parer leurs cueurs de vertus et gracieusetez, chascun a son pooir, pour parvenir a bonne renommee; d'autre part, comme dit est que nostre amoureuse court et seigneurie est principalement fondee sur les deux vertus d'umilité et leauté, a l'onneur, loenge et recommandacion de toutes dames et damoiselles, nous, par meure et tresgrande deliberacion, avons ordonné et par ces presentes ordonnons a tous noz amoureux subgès, de quelconques puissance, seignourie, auctorité ou estât qu'ilz soient, sans aucun excepter, qu'ilz ne facent ou par autre facent faire dittiéz, complaintes, rondeaux, virelays, balades, lays ou autres quelconques façon et taille de rithorique, rimee ou en proze, au deshonneur, reproche, amenrissement ou blame de dame ou dames, damoiselle ou damoiselles, ensemble quelconques femmes, religieuses ou autres, trespassees ou vivans, pour quelconques cause que ce soit, tant soit grievé, dolereuse ou desplaisant... Tout ce que dit est sur peine de effacier les armes de tel maleureux délinquant qui telz libelles diffamatoires aroit fait en sa personne ou fait faire par autres, .i. ou plusieurs. Et après icelles ses armes ainsy effaciees, on feroit paindre son escu de couleur de cendre, comme homme infame, ennemy d'onneur et mort a ce monde, pour sa mauvaistié et venimeux coraje estre apparant aux veans, tant en son vivant comme après ses jours... Et qui plus est, sur peine de envoyer, de par nostre amoureuse court, mandement pattent adreçant a noz amoureux subgès de retenue, demorant es bonnes villes

<sup>45</sup> A. PIAGET, *La cour amoureuse de Charles VI*, in *Romania*, n. 20 (1891), pp. 417-454; ID., *Un manuscrit de la Cour amoureuse de Charles VI*, in *Romania*, n. 31 (1902), pp. 597-603 (dove si trova il passo citato nel testo); M. PRINET, *Les sceaux et le seing manuel de Pierre de Hauteville, prince d'Amour*, in *Bibliothèque de l'école des chartes*, n. 77 (1916), pp. 428-438. Per una moderna edizione dei materiali documentali si veda C. BOZZOLO, H. LOYAU, *La Cour amoureuse dite de Charles VI*, Léopard d'Or, Paris 1982.

fermees, forteresses de ce royaume et d'ailleurs, contenant que tel deshonnuré délinquant soit publyé et dénommé generamment homme infame et ahonty, en requérant oultre plus a tous qu'il appartenra de par nous et nostre amoureux conseil et commandant noz dis subgès que celluy qui seroit trouvé en telle faulte et deshonneur soit privé, chassié et deboutté, sans rappel, de toutes gracieuses assemblees et compaignies de dames et damoiselles, toutes les fois que on l'y trouveroit, et se aucuns noz subgès, .i. ou pluseurs, ne s'en acquittoient ainsy que cy est declaré, eulx meismes seroient pugniz de pareille pugnicion comme se deservy en leurz personnes l'avoient.<sup>46</sup>

Non era che un esempio tangibile di un vasto fenomeno culturale, diffuso in Francia, in Italia e in Spagna. La letteratura francese, in particolare, fra XIV e XV secolo fu fertile di esperienze letterarie in sintonia con l'archetipo del tribunale d'amore. Limitiamoci, qui, ad alcuni esempi. A proposito di *Le jugement dou Roi de Bebaingne* (1340ca), testo in versi di Guillaume de Machaut si è parlato della definitiva codificazione dello specifico genere letterario del "giudizio d'amore", il *jugement / débat d'amour*<sup>47</sup>. Lo stesso Machaut fu autore anche di un *jugement dou Roi de Navarre*<sup>48</sup>. Ma fra i numerosi poeti che si cimentano su questo genere letterario, ispirato ad una cultura aristocratica, posizione di riguardo deve assegnarsi ad Alan Chartier, segretario del Re e arcidiacono di Parigi, quantomeno per l'influenza indubitabile che ebbe su quel Martial d'Auvergne, di cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo. Egli fu autore di un poema, *La Belle Dame sans Merci* (1424), di enorme successo<sup>49</sup>. Non è questo il luogo per en-

<sup>46</sup> PIAGET, *Un manuscrit de la Cour amoureuse*, cit., p. 602.

<sup>47</sup> E. HÖPPFNER, *Introduction*, in Guillaume de Machaut, *Oeuvres*, 1, Librairie de Firmin Didot et C., Paris 1908, p. III «Ils lui empruntent encore certain genre littéraire, dont Machaut est le véritable créateur: ce sont les «débat» ou «jugements d'amour», qui sont en quelque sorte le prolongement et le développement de l'ancien «jeu parti», où le poète seul, dans des pièces d'une certaine étendue empruntant les formes des «dits», expose, tant au moyen de personnages fictifs que par sa propre bouche, les deux aspects d'une question, tranchée finalement par le jugement d'un tiers».

<sup>48</sup> L'edizione è nel volume citato alla nota precedente.

<sup>49</sup> Possiamo riportare su Alan Chartier poeta (fu anche scrittore politico) il giudizio, non benevolo, di un suo attento studioso: «Chartier, qui se faisait de la poésie la même pauvre idée que ses contemporains, ne voyait en elle qu'un passe-temps à l'usa-

trare nel dettaglio dell'opera, che pure è di notevole interesse. In essa, la *Belle Dame sans Merci* è citata nel tribunale d'amore, dove è giudicata da un collegio con a capo – si notino i “nomi” – *Franc Vouloir*, procuratore *Espoir*, avvocato *Desir*, e usciere *Doux Pensier*, davanti a un pubblico di dame. Dopo un vivace confronto, con tanto di arringhe, la corte ritiene la *Belle Dame* indegna del nome di dama, bandita per sempre e rinchiusa<sup>50</sup>. Tradotta in più lingue europee, fatta oggetto di numerose imitazioni, *La Belle Dame sans Merci* continuò ad essere apprezzata ancora in pieno Cinquecento, a dispetto del suo carattere convenzionale, frequente nell'intero genere letterario dei *Jugement d'Amours*:

Quoiqu'il en soit, le poème fut lu, copié, réfuté, approuvé, imité. Les uns copièrent servilement, et l'on vit naître de fastidieux débats ou dialogues entre un amoureux et sa dame; d'autres s'emparèrent de l'amant éconduit qui se répandit en plaintes, lamentations et invectives diverses contre la cruauté de sa dame, contre Amour ou contre Fortune; chez d'autres enfin cet amoureux désespéré vint porter ses griefs devant le dieu d'Amour lui-même, d'où toute la série des jugements, procès, revisions de procès, qui aboutira aux *Arrêts d'Amours* de Martial d'Auvergne. Toute cette production littéraire est d'une grande pauvreté<sup>51</sup>.

Un giudizio forse fin troppo negativo, quello di Piaget, a cui in Italia possiamo affiancare Gorra, il cui giudizio non fu meno impietoso<sup>52</sup>. Per noi, interessati alla *Belle Dame* in quanto testimonianza storica, il proble-

ge des hautes classes de la société: pour plaire à de riches et puissants patrons, les poètes ne traitaient dans leurs vers que de questions amoureuses, sans personnalité ni sincérité, avec les mêmes formules et les mêmes situations. Vivant à la cour, Chartier se crut sans doute obligé de composer des poèmes semblables à ceux de Guillaume de Machaut, de Froissart, d'Oton de Grandson, de Christine de Pisan; de dissenter subtilement sur des points du code amoureux délicats et controversés; d'énumérer comparativement – fût-ce même par oui-dire – le bien et le mal d'amour». (A. PIAGET, *La Belle Dame sans merci et ses imitations*. 1, in *Romania*, n. 30 [1901], p. 22).

<sup>50</sup> Cfr. A. CHARTIER, *The Quarrel of the Belle Dame Sans Mercy*, ed J.E. McRae, Routledge, New York 2014.

<sup>51</sup> A. PIAGET, *La Belle Dame sans merci et ses imitations (fin)*, in *Romania*, n. 34 (1905), p. 593.

<sup>52</sup> E. GORRA, *Studi di critica letteraria*, Ditta Nicola Zanichelli, Bologna 1892, p. 127.

ma si pone in una diversa prospettiva, secondo la quale il testo è tutt'altro che banale. Aggiungiamo soltanto che, fra le icone dell'immaginario nobiliare, accanto alla *Belle Dame sans Merci* dovrebbero affiancarsi anche biografie come quella del Baiardo, il Cavaliere senza Macchia e senza Paura (Pierre Terrail seigneur de Bayard), ad opera di Jacques de Mailles (1475-1540), *La très joyeuse, plaisante et récréative histoire du gentil seigneur de Bayard le chevalier sans peur et sans reproche*<sup>53</sup>.

La "gentilezza", come luogo della "differenza" nobiliare, durante il Cinquecento si ricodifica nelle precettistiche normanti del perfetto uomo di corte proto-moderno, nella società del galateo e della scienza dell'onore. Ancora Marte e Venere, *religio honoris* e *religio amoris*<sup>54</sup>.

### 3. Normalizzazioni iure communi: i commenti di Benoît Court a Martial d'Auvergne (sec. XVI)

Il XV secolo, autunno del Medioevo, si chiude con un'opera estremamente suggestiva, che ha attirato più volte l'interesse di studiosi di diversa specializzazione, gli *Arrêts d'amour* di Martial d'Auvergne. Verosimilmente l'autore apparteneva ad una famiglia dell'Alvergne, stabilitasi prima a Limoges e poi a Parigi. La capitale identifica appieno radici e area di azione e di pensiero di Martial, che vi nacque nel 1430-1435 e vi morì nel 1508, dopo una vita intera trascorsa quale notaio e procuratore fra *Chatelet* e *Parlement*. Spartiacque esistenziale fu un terribile attacco di follia che lo colse il 24 giugno del 1466. Secondo le cronache, tutto quel mese di giugno fu estremamente travagliato e inquietante, giacché buona parte della popolazione pare venisse afflitta da terribili turbe all'intelletto. Martial, preso da frenesia, si gettò dalla finestra, si ruppe una coscia, si ammaccò tutto il corpo e giacque a lungo fra la vita e la morte. Quando si riprese, decise di mettere la testa a posto, abbandonando lascivie e piaceri, a cui fino ad allora non aveva saputo resistere. Decise soprattutto di non scrivere più *livres d'amours et vanité* – e quindi gli *arrêts* sarebbero anteriori a quella data –, dedicandosi invece a operette edificanti e religiose; ne saranno un chiaro esempio *Les dévotes louanges de Notre-Dame*. Il mestiere, però, con cui Martial si guadagnava da vivere era quello di procuratore fo-

<sup>53</sup> Cfr. CAVINA, *Il sangue dell'onore*, cit., pp. 175-182.

<sup>54</sup> GAMBA CORRADINE, *Quando amor fizo sus cortes*, cit., p. 283.

rense, come già suo padre. Per diventarlo, era necessario aver svolto un tirocinio, da cui l'aspirante procuratore avrebbe tratto le peculiari conoscenze tecniche e giuridiche, senza aver necessariamente seguito corsi universitari di diritto. Martial lavorò in tribunale per mezzo secolo, dal 1458 sino alla morte nel 1508, godendo di buona fama e costruendo un ricco patrimonio<sup>55</sup>. Se pure è stato recentemente attestato su fonti documentali il nesso col teatro comico della Basoche<sup>56</sup>, dubbi restano<sup>57</sup>, e definire “narrative poems” gli *arrêts* di Martial sembra in eccessivo attrito con la sostanza dei testi. Sotto questo profilo, rimangono ancora valide le osservazioni di Adolphe Fabre a metà '800:

qu'on lise les arrêts d'amour de Martial d'Auvergne, procureur au Parlement de Paris. Ils traitent presque toutes les questions de droit sous une apparence futile, et lui furent inspirés certainement par la lecture des arrêts des cours d'amour. Ces poésies, ainsi que ces ouvrages des juriconsultes, offraient des espèces de scènes comiques, qui pouvaient, jusqu'à un certain point, se représenter sur le théâtre. La lecture de ces productions littéraires, si toutefois elles méritent ce nom, et celle des conteurs, qui étaient nombreux alors, excitaient les clercs de la Bazoche à mettre en scène les passages satiriques et plaisants qu'ils trouvaient, soit dans leurs récits, soit dans les fabliaux<sup>58</sup>.

<sup>55</sup> Nella ricca bibliografia si veda il corposo saggio introduttivo in MARTIAL D'Auvergne, *Les Arrêts d'Amour*, cur. J. Rychner, Société des anciens textes français, Paris 1951, ma anche J. RYCHNER, *Note sur les origines, les homonymes et le père de Martial d'Auvergne*, in *Romania*, n. 70 (1948-1949), pp. 526-532; E. STOJKOVICH MAZZARIOL, *Gli Arrêts d'Amour di Martial d'Auvergne*, Lombroso ed., Venezia 1964; R. FAVREAU, *L'origine de Martial d'Auvergne*, in *Romania*, n. 86 (1965), pp. 261-263; MARTIAL D'Auvergne, *Les Arrêts d'amour*, Die Urteile Amors, hrg. K. Becker, Fink, München 1995.

<sup>56</sup> M. BOUHAÏK GIRONÈS, *Les clercs de la Basoche et le théâtre comique (Paris, 1420 - 1550)*, Champion, Paris 2007; ID., *The Basoche in the late Middle Ages: A School of technical savoir faire*, in *The Reach of the Republic of Letters: Literary and Learned Societies in Late Medieval and Early Modern Europe*, 1, ed. A. van Dixhoorn, S. Speakman Sutch, Brill, Leiden 2008, p. 174; PASCIUTA, *Fra diritto e teologia*, cit., p. 1554. Meno convincente era stato H.G. Harvey, *The Theatre of the Basoche: The Contribution of the Law Societies to French Mediaeval Comedy*, Harvard University Press, Boston 1941.

<sup>57</sup> Si veda la condivisibile recensione “filologica” di H. HAUG, *rec. di M. BOUHAÏK-GIRONÈS, Les clercs de la Basoche et le théâtre comique (Paris, 1420 -1550)*, in *Revue belge de philologie et d'histoire*, n. 86 (2008), pp. 942-943.

<sup>58</sup> A. FABRE, *Études historiques sur les clercs de la Bazoche*, Potier Libraire, Paris 1856, p. 183.

Tutto ciò vale a patto che la raccolta sia veramente opera di Martial, e non di un ignoto autore dell'ambiente della Basoche<sup>59</sup>. Il volume conobbe un notevolissimo successo con più di 35 edizioni in tutta l'Europa Occidentale fra il 1500 e il 1734, e fu pure tradotto, quantomeno in spagnolo. D'altronde, gli *Arrêts d'Amour* – redatti probabilmente nel 1460-1466 – comparvero anonimi, e la verosimile attribuzione a Martial dipende soprattutto dall'attestazione di chi ne pubblicò un commento tecnico-giuridico nel 1533<sup>60</sup>, il giurista Benoît Court. Nato a Saint-Symphorien-le-Château verso la fine del '400, di famiglia primaria, egli fu cavaliere della Chiesa di Lione e – ricordato soprattutto per il suo commentario agli *arrêts* – fu anche autore di un *Enchiridion iuris utriusque* (1547) e di un *Hortorum libri triginta* (1560)<sup>61</sup>.

Gli *arrêts* delineano un sistema giudiziario specializzato in materia d'amore e articolato in fantasiose magistrature, quali ad esempio il *prévôt de deuil*, il *sénéchal des englantiers*, il *viguiier d'amour*. Le 51 sentenze, 52 in vecchie edizioni, che si susseguono nel volume, sarebbero quelle di una sola seduta del Parlamento d'amore, giudicante in appello. Giudice è un collegio composto da un presidente, insieme a signori laici, consiglieri ecclesiastici e consigliere femminili, le “dee” di cui Martial scrive nel prologo in versi, dotte giuriste che conoscono il *De-*

<sup>59</sup> Non è nuova questa tesi, ma da ultimo si veda K. BECKER, *Deschamps juriste*, in *Les “ditez vertueux” d'Eustache Deschamps: forme poétique et discours engagé à la fin du Moyen Âge*, cur. M. Lacassagne, T. Lassabatere, PUPS, Paris 2005, p. 140. Si veda anche estesamente sui temi che qui interessano K. BECKER, *Amors Urteilsprüche. Recht und Liebe in der französischen Literatur des Spätmittelalters*, Romanistischer Verlag, Bonn 1991.

<sup>60</sup> *Aresta Amorum LII. Accuratissimis BENEDICTI CURTII Symphoriani commentariis ad utriusque iuris rationem, forensiumque actionum usum quam acutissime accomodata*, apud Ioannem Ruellium, Parisiis 1566, p. 18 «Author huius libri cognitor fuit senatus Parisiensis, nomine Martialis, origine Arvernus, cuius extant alia opera rythmis Gallicanis, ut sunt Vigiliae Caroli VII in quibus Britannorum ex regno ab ipso facta expulsio describitur [...] Sunt praeterea eius Matutinales ad divam Mariam deprecationes». Viene riportata una edizione Gryphe, Lyon 1528 in *French Books III & IV. Books published in France before 1601 in Latin and Languages other than French*, ed. A. Pettegree, M. Walsby, I, Brill, Leiden 2012, p. 1173, che però non risulta nei saggi specifici, che citeremo nella prossima nota.

<sup>61</sup> Su di lui da ultimo cfr. H. LANNIER, W. KEMP, *Du nouveau sur la bibliothèque de Benoît Lecourt*, in *Réforme, Humanisme, Renaissance*, n. 78 (2014), pp. 47-73; H. LANNIER, *Benoît Court en sa bibliothèque. Quelques indices du travail préparatoire à la rédaction des commentaires aux Arrêts d'Amours de Martial d'Auvergne*, in *Arts et Savoirs. Bibliothèques des humanistes français*, n. 10 (2018), pp. 1-18.

*cretum* a memoria, «toutes legistes et clargesses, qui scavoyent le decret par cuer». Quindi, quanto al genere, sarebbe un tribunale misto, con predominio maschile, ma con una certa propensione al *ius canonicum*: un ulteriore elemento di satira? Rispetto agli arbitrati del Cappelano si registra qui un indubbio arretramento della componente femminile.

Linguaggio e terminologia assecondano l'idioletto burocratico in uso nel Parlamento parigino alla fine del XV secolo. Ogni *arrêt* si suddivide in tre sezioni. La prima presenta le parti e la causa, la materia giuridica e la sentenza di primo grado. La seconda ricomprende il dibattimento fra attore e convenuto: le richieste e le difese, oltre che eventuali e ulteriori repliche e dupliche, talvolta con un intervento ministeriale in favore di uno dei contendenti. La terza sezione è occupata dalla sentenza motivata insieme alle relative pene.

Non tutti i 51 *arrêts* si snodano secondo le medesime griglie concettuali<sup>62</sup>. In taluni prevale il problema giuridico, in altri la concatenazione dei fatti, in altri le considerazioni di tipo psicologico. Le fattispecie sono talvolta plasticamente espressive delle norme di costume, talvolta puramente immaginarie, talvolta di origine più prettamente letteraria. Ad esempio, come abbiamo già preannunciato, il *topos* della dama senza misericordia e quello dell'amante martire, che compaiono in diversi *arrêts*, mostrano evidenti debiti con il già ricordato ciclo della *Belle dame sans merci*<sup>63</sup>.

A dispetto dei titoli, quasi circensi, dei magistrati e della evidente fantasiosità del tessuto narrativo, diverse fattispecie hanno un sapore di verità, dall'osservazione di una quotidianità talvolta assai grossolana, lontana dalle corti dei fedeli d'amore, dall'amor cortese e dallo spirito trobadorico, e pure ad essi subalterna, come l'essere al dover essere. Più che non di "borghesi gentiluomini", che vorrebbero tingersi da nobiluomini<sup>64</sup>, l'intento satirico si esprime forse contro una nobiltà, che di fatto deroga spesso e volentieri al proprio aulico statuto. Il tono degli *arrêts* appare, quindi, diviso fra un omaggio alla tradizione lette-

<sup>62</sup> In vista dell'interesse particolare per i commenti di Benoît Court ci fonderemo sull'edizione *Aresta Amorum LII. Accuratissimis BENEDICTI CURTII*, cit.

<sup>63</sup> Si veda il paragrafo precedente.

<sup>64</sup> Si vedano le osservazioni di V. PUTTONEN, *rec. di Martial d'Auvergne, Les Arrêts d'Amour*, cur. J. Rychner, in *Neuphilologische Mitteilungen*, n. 56 (1955), pp. 54-59, ma in particolare pp. 56-57.



raria e una lettura parodistica della prassi dell'amore nobiliare, lontano dalla sua "ideologia", anche se spesso l'intento satirico si circoscrive nell'illustrazione delle goffe sottigliezze formali del diritto dotto alla prova delle liti sentimentali.

Ci limitiamo qui ad una valutazione esemplificativa dei primi tre *arrêts*, in modo da illustrare l'impostazione di Martial, ma soprattutto al fine di valorizzare il commentario di Benoît Court<sup>65</sup>. Nell'ottica che ci siamo imposti, esso ha un'importanza primaria rispetto al testo di Martial, in quanto, se quest'ultimo tratteggia i problemi dell'amore in giudizio secondo la satira di costume, Court prende sul serio il costume e lo interpreta sulla base del diritto comune, delle dottrine dei giuristi – canonisti, bartolisti e giuristi umanisti – e della letteratura classica, ma nondimeno si mostra consapevole della alterità del diritto esperienziale dell'amore.

Il primo *arrêt* si sviluppa lungo ben quarantadue pagine nella versione corredata dal commento di Court<sup>66</sup>. Davanti al *prevost de dueil*, una graziosissima dama – sostenuta dal procuratore d'amore – accusa un giovane scudiero, allievo cavaliere, sostenendo di aver sempre goduto di ottima fama, fin quando cominciò ad essere corteggiata da lui, «en tout son temps ha esté de grand renommee [...] elle s'est tousiours bien et honnestement entretenue en service d'Amours, sans iamais avoir esté reprinse d'aucuns villains cas, blasmes ou reproches». Il primo commento di Court rileva *de iure communi* la buona fama in quanto *existimatio*, che definisce quale «dignitatis illaesæ status, legibus, ac moribus comprobatus: quae ex delicto nostro autoritate legum aut minuitur, aut consumitur [...] Hic vero de legibus, et moribus amantium intelligendum erit»<sup>67</sup>. Il tema è assolutamente nodale, in quanto l'opinione, che costituisce l'onore sociale, è motore del ceto in cui si muovono gli amanti: da essa ne derivano le norme e su di essa si dirigono le sanzioni. Acutamente Court distingue:

1. una *existimatio* che consiste in uno stato di illesa dignità sul-

<sup>65</sup> Sul commentario del Court si è soffermata, sotto diversa angolatura, V. Hayaert, "Serio ludere" et humanisme juridique: les gloses de Benoît Le Court aux Arrêts d'Amour de Martial d'Auvergne, in *Des «Arrests Parlans». Les Arrêts notables à la Renaissance entre droit et littérature*, cur. G. Cazals, S. Georget, Droz, Genève 2014, pp. 103-126.

<sup>66</sup> *Aresta Amorum LII. Accuratissimis BENEDICTI CURTII*, cit., pp. 24-65.

<sup>67</sup> *Ivi*, p. 25.

la base delle *leges* e dei *mores* di diritto comune, e che può essere sminuita o spenta soltanto da delitti previsti dall'autorità delle leggi;

2. una *existimatio* che consiste in uno stato di illesa dignità sulla base del diritto e dei costumi d'amore, *de legibus et moribus amantium*: tale è quella di cui scrive Martial.

Ritorniamo alla fattispecie. Lo scudiero cercò a lungo di sedurre la dama, offrendole *dons et bagues*, che lei rifiutò sempre con cortesia, al fine di non incorrere in simonia d'amore. Commenta Court che, come è simonia di diritto canonico dare o ricevere qualcosa per un bene spirituale, lo stesso deve dirsi in materia di *amicitia*, il termine con cui egli definisce talvolta l'amore, dove pure può ricorrere lo stesso schema di dare o ricevere qualcosa per un bene spirituale. È presente, quindi, la medesima *ratio* – *ubi eadem ratio ibi idem ius* – che giustifica una lettura giuridica *iure communi*. Lo soccorre l'autorità del Panormitano – Niccolò de' Tedeschi –, per cui l'amore racchiuso nell'anima è per definizione un bene spirituale, «est praeterea animus quid spirituale, quo amor retinetur, et etiam gratia propter quam amamus»<sup>68</sup>. Sarebbe auspicabile – agli occhi di Court – che la simonia d'amore fosse crimine riconosciuto e che ne fosse punito chi dissipa il proprio patrimonio al fine di accattivarsi i favori delle donne, ma purtroppo egli deve registrare che l'esperienza forense è in direzione contraria, per cui nel tribunale di Cupido e di Venere come anche nei tribunali laici non trova spazio il reato di simonia fuori dal diritto canonico, «quod hodie ad unguem observatur, non tamen sine animae detrimento»<sup>69</sup>.

La nobiltà di maniere della dama fu fraintesa dallo scudiero che, a dispetto delle reiterate ripulse, continuò a corteggiarla, addirittura fingendo che avrebbe preferito la morte a una vita senza di lei. La dama, fra paura e pietà, gli concesse qualche bacio ma, davanti alla pretesa di carezze molto più intime, lo cacciò. I finti pianti per impietosire – «lachrimae in amantibus artes sunt» scrive sarcastico Court sulla scorta di Ovidio – offrono il destro ad un commento giuridico sulla facilità con cui il sesso femminile si lascia ingannare, dai tempi del serpente biblico fino alle quotidiane dispute coi mariti<sup>70</sup>. Lo scudiero sembrerebbe pazzo per *furor amoris*, di cui nulla è più veemente, un tema che rientra a

<sup>68</sup> Ivi, p. 26.

<sup>69</sup> Ivi, pp. 26-27.

<sup>70</sup> Ivi, pp. 33-34.

vario titolo nei commentari dei giuristi di diritto comune, soprattutto sulla base dell'*Authenticum* di Giustiniano<sup>71</sup>.

Lo scudiero ritorna con la spada in pugno dalla dama, giura di uccidersi e inizia a ferirsi il petto – gravissimo peccato e reato *secundum ius commune* –. A farla breve, temendo lo scandalo o addirittura di poter essere ritenuta responsabile della morte dello scudiero, la dama si concede al suo corteggiatore, così come cedono sovente le fanciulle irretite dallo spergiuro dell'amante, annota ancora Court in una sua vasta digressione ancora sotto influenza ovidiana. D'altronde, i timori della dama non erano affatto infondati giacchè, se lo scudiero si fosse ucciso, sarebbe scattata la presunzione giuridica di omicidio contro di lei, e conseguente condanna o sottoposizione a tortura, anche se quest'ultima era tutt'altro che scontata in considerazione del ceto<sup>72</sup>.

Ma la cronaca delle grossolanità del disinvolto spasimante, che ben poco pareva conoscere o curarsi della probità di ceto, della *fides* e dell'amore, non finiva qui. Non pago di quanto già aveva fatto, lo scudiero andò screditando la dama, pavoneggiandosi del suo successo e illustrando persino i loschi dettagli del suo inganno. Era una diffamazione a tutti gli effetti *iure communi*, stabilendo il *Codex* che «diffamari statum ingenuorum seu errore, seu malignitate periniquum est»<sup>73</sup>, onde la diffamazione resta oggettivamente tale per il danno che procura, a prescindere dal fatto che il diffamante abbia agito per dolo o anche solo per errore. Diversa era ovviamente la ricostruzione dei fatti da parte dello scudiero che dichiarava la genuinità del proprio amore ed i presunti maltrattamenti subiti dalla dama, che lo avrebbero spinto sull'orlo del suicidio. Proprio allora, ella gli si sarebbe concessa senza fare storie, e mai lui avrebbe parlato ad altri della sua avventura, tranne alcuni fidatissimi amici<sup>74</sup>.

In primo grado, il prevosto assecondò, invece, le richieste della dama, e condannò lo scudiero a fare ammenda, implorandole il perdono, umilmente inginocchiato, senza cintura né cappello, con una torcia accesa in mano. Avrebbe dovuto dirle:

<sup>71</sup> Ivi, pp. 38-40, ma anche p. 50 «qui enim amant, seipsos nesciunt: et quid agant ignorant, amentibus non dissimiles».

<sup>72</sup> Ivi, pp. 43-45.

<sup>73</sup> Ivi, p. 46.

<sup>74</sup> Ivi, pp. 49-60.

Ma dame, ie congnoy et confesse icy devant Dieu, et devant le monde, que comme mal conseillé, et maladuisé ie vous ay trahie faulusement et mauvairement, dont ie vous crie mercy, et à la iustice d'Amours<sup>75</sup>.

Ed ancora lo scudiero avrebbe dovuto subire la confisca del proprio patrimonio, il bando perpetuo dall'amore e dalla compagnia delle persone di buon ceto, il carcere di custodia fino allo scrupoloso adempimento delle pene. Da ultimo, egli doveva corrispondere mille lire parigine di risarcimento alla dama, e il pagamento di tutte le spese legali al tribunale. Nel relativo commento, peraltro, Court non si mostrava d'accordo con le pene erogate. Le riteneva troppo dure, considerando che il bando era equiparabile alla deportazione, e considerando la scarsità delle prove prodotte dalla dama e il peso delle difese esposte dallo scudiero<sup>76</sup>.

Entrambe le parti si appellarono. Lo stesso *procureur d'amours* sosteneva – a differenza di Court – che l'imputato se l'era cavata sin troppo a buon mercato. La corte d'appello non solo confermò in tutto la sentenza di primo grado, ma la aggravò, aggiungendo: l'obbligo per lo scudiero di recarsi a piedi scalzi da Monsignor di San Valentino, recando un cero di quaranta libbre; l'allontanamento – dalla dama – dello scudiero e della sua casata fino alla terza generazione, evidentemente ad evitare vendetta o *stalking*; l'onere delle spese per entrambi i gradi del processo; la vilipendiosa pena sociale per cui da quel momento lo scudiero sarebbe stato servito a tavola con pagnotte rovesciate<sup>77</sup>.

Nei due successivi *arrêts* di Martial, le fattispecie si presentano più spiccatamente come esperienze letterarie e paradossali. Il n. 2<sup>78</sup> riguarda il caso di un tale che riportò ferite al naso e alla guancia, a seguito dell'irruenza con cui la sua dama lo baciava e lo abbracciava. Orbene, egli pretendeva che a lei fossero messe a carico le relative cure. La dama negava la ricostruzione dei fatti e sosteneva che, al contrario, era stato l'amante ad assalirla impetuosamente per poterla baciare. Il *bail-lif de joie*, a cui fu presentata la vertenza, richiese idonee perizie ai medici della corte d'amore, i quali rilevarono lesioni di una certa gravità.

<sup>75</sup> Ivi, p. 61.

<sup>76</sup> Ivi, pp. 47-48.

<sup>77</sup> Ivi, pp. 64-65.

<sup>78</sup> Ivi, pp. 65-75.

Su questa base, la dama fu condannata a inumidire la ferita periodicamente con la sua saliva, e a rifornire l'amante di fazzoletti con un'idonea crema curativa. In sede di appello, il Parlamento d'amore confermò la sentenza di primo grado, aggravandola con un'ammenda di trenta lire a carico della dama giacché, nell'intervallo temporale fra i due giudicati, pare fosse andata dicendo che, se mai fosse stata costretta a insalivare la ferita, ne avrebbe approfittato per mordere l'amante, così da lasciargli una cicatrice permanente. Nei suoi commenti Court schematizzava l'inquadramento *iure communi* nella legittima difesa, nel *delinquens casu vel lascivia*, nella *iniuria ex affectu*, nella morfologia delle perizie medico-legali.

Sempre nella tipologia delle fattispecie surreali e particolarmente "teatrali" rientra l'*arrêt* n. 3<sup>79</sup>. In tema di recesso dal contratto – *promesses et alliances d'amour* –, si pone il caso di due amanti che, vivendo separati, si promettono reciprocamente di rivolgersi giornalmente un particolare augurio: la donna al momento del risveglio, mettendosi la camicia<sup>80</sup>, doveva esclamare «Dieu doint bon iour à mon tresdoulx amy»; l'uomo prima di coricarsi e nel fare due robusti nodi al proprio copricapo da notte, doveva recitare «Dieu doint bonne nuict à ma dame»<sup>81</sup>. Il contratto prevedeva, poi, il diritto settimanale dell'uomo ad una violetta o ad un mazzetto di fiori da parte della dama. In alternativa, ella prima di lasciarlo doveva dirgli «A Dieu! Dieu vous doint bonne nuict»<sup>82</sup>. Orbene, l'uomo le fece causa davanti al tribunale d'amore per l'eccessiva onerosità del contratto, richiedendone lo scioglimento. Allegava – con minuziosi dettagli – di essersi spesso trovato a soffrire le intemperie e ad ammalarsi per la lunga e snervante attesa della dama e dei fiori; in più, come se questo non bastasse, si lagnava di aver subito un danno economico per aver dovuto comprare un copricapo da notte nuovo ogni tre giorni, a causa delle inevitabili lacerazioni determinate dai nodi. Tutto questo patire per qualche violetta gli pareva iniquo, e si sentiva *deceptus ultra dimidiam iusti pretii*. Era facile alla dama obiettare che anche lei affrontava disagi, ma che non se ne la-

<sup>79</sup> Ivi, pp. 75-95.

<sup>80</sup> Ivi, p. 77. Osserva a questo proposito Court che «mulieres enim camisiam noctu gestare non debent, nec id vovere possunt, nec ut horis matutinalibus in diem intersint. Ioan. in c. manifestum 33. q. 5. interest enim maritorum ne id faciant».

<sup>81</sup> Ivi, pp. 76-77.

<sup>82</sup> Ivi, pp. 77-78.

gnava, in quanto pervasa da amore. Decisamente più romantica del suo prosastico innamorato, a proposito dei copricapi rotti rilevava che «si rompoit beaucoup de couvrechef le moys, aussy faisoit elle de coiffes»<sup>83</sup>. E su questo registro contestava ad una ad una le rimostranze, con un vero e proprio inno all'amore puro, nobile e disinteressato. Ovviamente il giudice, *viguier d'amours*, accolse la versione della dama. Conclusione ne era che il contratto poteva essere sciolto soltanto col consenso di lei. La pretesa dell'accusatore fu rigettata, con l'ulteriore condanna nelle spese. Presentato appello davanti alla *court de ceans*, il risultato fu lo stesso<sup>84</sup>. I rilievi di Court evidenziano la *restitutio in integrum* del contratto, le modalità di prova dell'entità della lesione contrattuale, il *deceptus ultra dimidiam veri iustique precii* e il relativo problema probatorio, il tutto adornato da una dotta e letteraria analisi del "saluto" in società.

Fra XVI e XVII, accanto al commentario di Benoît Court, altre opere andarono a riempire un piccolo, ma suggestivo scaffale sul diritto dell'amore. Fra di esse, attira una particolare attenzione il *Cupido Iurisperitus* di Étienne Forcadel (1519-1578), giurista umanista di qualche fama e dai molti interessi, successore del Cujas nella cattedra di diritto a Tolosa<sup>85</sup>. Si legge programmaticamente nella prefazione:

verum si ad peritos et bonos viros ius provocandi fuerit, si iudicium suum tantisper sustineant, donec ego consilii mei rationem detexero, spes est visum iri, Amorem et Ius, quo perducuntur homines ad concordiam, iisdem finibus contineri<sup>86</sup>.

Col Forcadel i giuristi dotti sembrano imboccare ancora più decisamente la strada della omologazione del diritto dell'amore entro le algide figure del *ius commune*, con le consuete forzature rispetto allo

<sup>83</sup> Ivi, p. 87.

<sup>84</sup> Ivi, p. 95.

<sup>85</sup> Sul Forcadel si veda soprattutto il denso saggio introduttivo in É. FORCADEL, *La Sphère du Droit. Sphaera legalis*, cur. A. Teissier-Ensminger, Classiques Garnier, Paris 2011. Meno significativo il contributo di W. DECOCK, *Law on Love's Stage: Étienne Forcadel's (c.1519-1578) Cupido Iurisperitus*, in *Inszenierung des Rechts / Law on Stage*, hrg. V. Draganova [et alii], Martin Meidenbauer, München 2011, pp. 17-36.

<sup>86</sup> S. FORCATULUS, *Cupido Iurisperitus. Eiusdem ad calumniatores epistola*, apud Ioannem Tornaesium, Lugduni 1553, p. 3.

spirito nel quale quell'esperienza giuridica era nata e si perseverava<sup>87</sup>. La normalizzazione della materia dell'amore, che possedeva nelle norme relazionali della nobiltà una forte specificità e una inedita centralità, pare svolgersi in modo simile a quanto più o meno negli stessi anni i giuristi di *ius commune* – da Paride del Pozzo ad Andrea Alciato – realizzarono nel campo del duello, della pace e – più in generale – dell'onore, materie centrali nella cultura nobiliare del Basso Medioevo e dell'Età Moderna<sup>88</sup>. A dispetto di fugaci emersioni fra letterati, biografi e giuristi, – forse per la sua connotazione di genere, forse perché meno cruciale rispetto a campi come quello dell'onore e della soluzione cetuale dei conflitti, forse per gli evidenti attriti con la religione ufficiale – il diritto dell'amore non era destinato a pervenire ad una piena formalizzazione “dotta”, restando sepolto nella oralità dei valori condivisi, del diritto esperienziale e delle culture normative di ceto.

<sup>87</sup> Ad esempio, si veda *ivi*, pp. 89, 95.

<sup>88</sup> Cfr. CAVINA, *Il sangue dell'onore*, cit.; ID., *Una scienza normativa per la nobiltà. Indagini e fonti inedite sul primo Settecento bolognese*, Patron Edit., Bologna 2011.